



**REGOLAMENTO COMUNALE FIERE PROMOZIONALI DA EFFETTUARSI
IN LIDO DI CAMAIORE LUNGOMARE EUROPA E CAMAIORE
CAPOLUOGO CENTRO STORICO.**

**Approvato con deliberazione del C.C. n° 33 del 27.06.2011
Pubblicata la deliberazione dal 04.07.2011 al 19.07.2011
Modificato con deliberazione C.C. n° 7 del 11.02.2013
Pubblicata la deliberazione dal 15/02/2013 al 02.03.2013
Modificato con deliberazione del C.C. n° 20 del 31.03.2016
Esecutiva dal 03.05.2016
Modificato con deliberazione C.C. n° 6 del 07/02/2024
Esecutiva il 01/03/2024
Rettificato con deliberazione C.C. n°19 del 03/04/2024
Esecutiva il 21.04.2024**

Articolo 1
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per “fiera promozionale”, la manifestazione commerciale e di promozione che si svolge su aree pubbliche o private di cui l’Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, indetta al fine di vivacizzare e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché di dare risalto a specifiche attività culturali, economiche e sociali e a particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - b) per “tema”, i contenuti qualitativi della fiera promozionale, limitato alla commercializzazione solo di alcune tipologie e specializzazioni merceologiche e/o produttive.
 - c) nelle fiere promozionali, potrà essere altresì organizzata un’area ESCLUSIVA dedicata ai venditori non professionisti;

Articolo 2
SVOLGIMENTO

1. In Lido di Camaiore Lungomare Europa verranno svolte fiere promozionali una volta al mese di norma il secondo sabato e domenica di ogni mese.
Nel caso di allerta meteo, su richiesta del gestore, il Comune potrà valutare il recupero dell’evento nel week end successivo.
2. Ogni anno almeno sei delle suddette Fiere promozionali dovranno essere a “tema” pena l’avvio del procedimento di revoca della gestione.
3. Nel Capoluogo dovranno essere realizzate 3 (tre) fiere “ a tema”, il primo o terzo fine settimana del mese nel quale non vengano svolte altre fiere in Camaiore Capoluogo.

Articolo 3
LOCALIZZAZIONE

1. Le fiere promozionali si svolgeranno in Lido di Camaiore Lungomare Europa alternando l’inizio delle stesse una volta da piazza Lemmetti e la successiva da piazza Castracani nelle seguenti aree: lungo tutto il tratto compreso tra piazza Lemmetti e piazza Umberto e lungo tutto il tratto compreso tra piazza Umberto e piazza Castracani. L’area davanti alle verande degli esercizi di somministrazione deve restare libera dai banchi. Le fiere promozionali a “tema” potranno essere organizzate anche sull’intero Lungomare Europa oppure solamente nell’area delle piazze; in questo caso devono essere utilizzate tutte le piazze contemporaneamente.
Piazza Matteotti (pontile) dovrà rimanere sempre libera.
2. Le fiere promozionali di Camaiore/Capoluogo si svolgeranno in via Vittorio Emanuele, piazza S. Bernardino, piazza Diaz , area pedonale di piazza XXIX Maggio e Piazza Romboni in conformità al piano di sicurezza.
3. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni impartite dal Comando Polizia Municipale, dalle autorità preposte all’igiene e sicurezza pubblica e da ogni altra Amministrazione.

Articolo 4
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE PROMOZIONALI

1. Alle fiere promozionali possono partecipare creatori di opere dell'ingegno, collezionisti e scambisti, produttori agricoli, barattatori, operatori autorizzati all'esercizio del commercio su area pubblica, imprenditori individuali, società iscritte nel registro delle imprese ed artigiani.
2. Il Comune ai sensi dell'art. 43 comma 9 bis della L.R. 62/2018 individua particolari categorie merceologiche, limitando la vendita di prodotti di abbigliamento (anche accessori) al 10%;

Articolo 5
CARATTERISTICHE DELLE FIERE PROMOZIONALI

1. Numero dei banchi.
Il numero minimo dei banchi di Lido di Camaiore è 30. Quando vengono effettuate fiere promozionali a tema solamente nelle piazze il numero minimo è 20.
Il numero minimo dei banchi di Camaiore è 15.
2. Di norma i banchi sono allestiti con gazebi bianchi della profondità da m.3 (tre) a mt 4,50 (quattro e cinquanta) e di lunghezza da mt. 3(tre) a mt. 6 (sei). Per le fiere promozionali del Lido la lunghezza può arrivare a mt.12 (dodici).L'allineamento fronte mare deve essere comunque uniforme.
I banchi sui tre lati dovranno essere coperti con teli fino a terra, le scatole e i contenitori in uso al partecipante non dovranno essere visibili al pubblico.
3. Per le fiere promozionali organizzate a Lido di Camaiore, la distanza:
 - tra un banco e l'altro, non dovrà essere inferiore a m. 2 (due);
 - tra il banco e le aiuole, non dovrà essere inferiore a m. 0,5 (zero virgola cinque).
4. Per le fiere promozionali organizzate a Camaiore, i banchi dovranno essere disposti secondo le indicazioni del piano di sicurezza redatto per il mercato e, in ogni caso, non dovranno essere di intralcio a mezzi di soccorso e/o di emergenza.
5. E' concessa un'ora per il montaggio dei banchi e un'ora per lo smontaggio degli stessi.
6. Al termine della fiera promozionale le aree dovranno essere pulite a cura dell'operatore e dovranno essere lasciate libere da strutture, da mezzi, da scatole e da nettezza, la quale ultima dovrà essere rimossa direttamente dall'operatore e conferita nelle piazzole e aree a ciò deputate,
come previsto dall'ordinanza n° 324 del 29.06.2023;
7. Per le fiere promozionali che si svolgono nella Frazione di Lido di Camaiore, è severamente vietato transitare e sostare, con qualsiasi veicolo, sulla superficie del Lungomare Europa. E' fatto assoluto divieto di ancorare e/o fissare al suolo o alle aiuole qualsiasi oggetto che, anche solo potenzialmente, crei danno agli stessi, ancorché minimo. Sia prima che durante e dopo la fiera, le aiuole dovranno rimanere sgombre da ogni oggetto e pulite.

8. E' obbligatorio l'uso di lampadine a basso consumo.
9. Per la vendita dei prodotti alimentari dovrà essere rispettato quanto previsto dal DPGR 40/R/2006.
10. . Entro e non oltre il secondo giorno antecedente l'inizio dello svolgimento di ciascuna fiera promozionale, il Gestore dovrà comunicare, per iscritto – anche tramite fax –, al Comando di Polizia Municipale e alla Società Pluriservizi S.p.A., il numero dei banchi suddivisi per le tipologie di cui all'articolo 4 e, per ciascun Partecipante, il nominativo (nome e cognome o ragione sociale), il numero del posto per il banco assegnato, la categoria di appartenenza ed la tipologia di prodotti del territorio promossi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.
11. Nelle piazze, per la vendita dei generi alimentari, devono essere utilizzati esclusivamente generatori silenziosi a norma CE. Nel resto del lungomare devono essere utilizzate batterie o impianti elettrici a norma.
12. Dovrà essere osservato quanto contenuto nella Circolare Ministeriale n. 3794/2014 in merito alla sicurezza nei mercati.

Art. 6

AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. La gestione delle fiere promozionali sarà affidata ogni tre anni, mediante l'allegato schema di convenzione, a soggetti esterni individuati tramite specifica procedura selettiva, alla quale possono partecipare consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati e associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituiti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
2. La procedura selettiva per la scelta del Gestore dovrà:
 - essere indetta con apposito bando, pubblicato sul sito del Comune di Camaiore e all'Albo Pretorio ;
 - prevedere almeno la presentazione di un'offerta-progetto che, depositata nel termine perentorio stabilito dal bando, dovrà contenere, come minimo:
 - a) la specificazione delle modalità di organizzazione delle fiere, con progetto planimetrico contenente l'individuazione degli spazi occupati;
 - b) l'illustrazione dei controlli resi sia sui servizi sia sull'andamento generale della fiera;
 - c) l'obbligo di tenuta del registro delle presenze dei partecipanti (indicando, almeno, nome, cognome o ragione sociale, sede legale o residenza, tipologia merceologica);
 - d) l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
 - e) l'obbligo di prestazione di idonea copertura assicurativa e di ogni altro necessario adempimento.
3. Resta fermo il potere discrezionale dell'Ufficio procedente e dell'Amministrazione di aggiungere ulteriori obblighi in relazione all'offerta-progetto.
4. In sede di offerta, inoltre, dovranno essere presentate precise e non generiche proposte progettuali contenenti i temi di ciascuna delle fiere, la specificazione degli obiettivi di promozione e pubblicizzazione delle stesse, con precisa indicazione delle attività a questo finalizzate e della loro distribuzione temporale.

5. L'offerta-progetto dovrà essere redatta obbligatoriamente tenendo conto dell'allegata convenzione che andrà poi a disciplinare i rapporti tra l'aggiudicatario e il Comune, laddove sono individuati, tra l'altro, anche i servizi obbligatori, il pagamento della tassa di occupazione delle aree pubbliche, la copertura assicurativa dell'evento che rimane nella piena responsabilità dell'aggiudicatario.
6. Le domande pervenute nei termini verranno esaminate da una Commissione che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
La Commissione sarà nominata con determinazione dirigenziale dopo la scadenza del bando.
7. Nella valutazione delle offerte-progetto, la commissione giudicatrice di cui al precedente comma, valuta gli elementi di seguito individuati, assegnando a ciascuno di essi il punteggio corrispondente, fino ad un massimo complessivo di 100 (cento) punti:
 - a) anzianità nell'organizzazione di fiere promozionali: max 10 punti. Per anzianità nell'organizzazione di fiere promozionali si intende il numero di fiere promozionali organizzate;
 - b) varietà dei temi proposti (per ciascuno dei quali sia indicato il rispettivo settore): max 15 punti;
 - c) attinenza delle specializzazioni merceologiche alla storia, alle tradizioni e alle produzioni enogastronomiche e artigianali tipiche locali di Camaiore e della Toscana: max 15 punti;
 - d) conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche e tradizioni, nonché delle possibili integrazioni con la città e le manifestazioni esistenti, valutato a partire dall'innovatività della proposta progettuale e dei temi proposti: max 5 punti;
 - e) predisposizione di campagna promozionale e pubblicitaria per le fiere promozionali: Max 8 punti;
 - f) eventi collaterali e di animazione offerti collateralmente a ciascuna fiera promozionale: max 12 punti;
 - g) previsione di spazi con educatrici qualificate per bambini 0-6 anni: max 12 punti;
 - h) fiera promozionale a tema aggiuntiva a quelle previste dal bando: 1 punto fino a un max di 15 punti;
 - i) più basse tariffe massime applicate ai partecipanti, suddivisi secondo ciascuna tipologia e tema oggetto di fiera promozionale: max 8 punti;
8. L'Amministrazione Comunale delega al Gestore l'individuazione degli operatori, secondo l'affidamento a terzi.
9. Il Gestore così selezionato è obbligato a effettuare le fiere promozionali indicate nell'offerta e ogni comportamento e attività è valutato dall'Amministrazione ai fini del giudizio di adempimento/inadempimento/inesatto adempimento/tardivo adempimento e, dunque, a fini di responsabilità civile, penale e amministrativa, ivi compresa la risoluzione della convenzione.
10. Il gestore, per le fiere che si tengono nella frazione del Lido, ha l'obbligo di assicurare la presenza del numero di banchi previsto dall'art. 5 comma 1. Qualora per 3 volte non venisse rispettata tale condizione il Comune avvierà la procedura di revoca della gestione.

ART.7
COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Il controllo delle fiere promozionali e sull'applicazione del presente Regolamento spetta esclusivamente all'Amministrazione Comunale, che lo esercita attraverso i propri uffici, assicurando l'espletamento delle necessarie attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo, gli uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio nei confronti di terzi in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare e corretto svolgimento delle fiere promozionali.
3. Al Comando polizia Municipale è demandata la verifica - anche tramite sorteggio e, in ogni caso, senza preavviso alcuno - di quanto dichiarato dal Gestore in merito alla tipologia di fiera promozionale, al numero e ai requisiti dei partecipanti e, infine, alle caratteristiche delle stesse.
4. Per sopravvenute ragioni di pubblica sicurezza o pubblica incolumità, ragioni di ordine pubblico, avverse condizioni meteorologiche, il Dirigente Attività Produttive e P.A. - dopo accurata verifica - potrà concedere al Gestore la sospensione o il rinvio del mercatino promozionale, senza che il Gestore sia considerato inadempiente. In tal caso, l'importo già pagato dal Gestore è imputato quale acconto sulle successive date del calendario delle fiere promozionali.

ART.8

PAGAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Per il pagamento del suolo pubblico sarà applicata la tariffa prevista dall'art. 34 comma 5 del Regolamento comunale per la disciplina e istituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. Nel caso in cui il gestore non raggiunga il numero minimo dei banchi previsto, non si applica la suddetta tariffa per il suolo pubblico, ma l'importo intero.
3. Il pagamento delle imposte e degli oneri in favore dell'Amministrazione Comunale deve essere commisurato al numero di partecipanti dichiarato nella comunicazione di cui all'art. 5 comma 10.
4. Resta a carico del Gestore il rischio d'impresa derivante dalla mancata partecipazione di taluni operatori, inclusi nell'elenco di cui al comma 3.

ART.9

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Nello svolgimento della convenzione e in esecuzione dei relativi obblighi, dovranno essere rispettati tutti i regolamenti e le leggi vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, di lavoro subordinato e autonomo, di salute pubblica e sanità, di ambiente e paesaggio, di responsabilità civile e penale e di ogni altro settore.
2. Per le violazioni dei commi 5, 6, 7, 8 dell'art. 5 si applicano, in virtù di quanto stabilito dall'art. 7 bis della L. 267/2000 e dell'art. 16 della L. 689/81, le sanzioni dell'allegata tabella.
3. Tutte le altre violazioni non contemplate nella tabella di cui al comma 2 del presente articolo, saranno sanzionate ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 62/2018 e s.m.i. Restano salve le sanzioni e le conseguenze che la convenzione prevede per il mancato e inesatto adempimento.

ai sensi dell'art. 7 bis della L. 267/2000 e dell'art. 16 della L. 689/81
con la presente tabella si stabiliscono le seguenti sanzioni

Art.	Comma	Sanzione	
5	5°	100,00	Per non rispetto degli orari per il montaggio e lo smontaggio
	6°	300,00	Per non avere rimosso le strutture. Le stesse saranno rimosse dal personale del Comune con addebito delle relative spese. Per la sosta dei veicoli nelle concessioni assegnate oltre il termine della fiera saranno applicate le sanzioni stabilite dal Codice della Strada per la sosta sui marciapiedi. Per i rifiuti saranno invece applicate le sanzioni stabilite dall'ord.N 324 del 29.06.2023
	7°	300,00	Per ancoraggio o fissaggio al suolo o alle aiuole qualsiasi oggetto che, anche solo potenzialmente, crei danno agli stessi, ancorchè minimo. Tali ancoraggi dovranno essere rimossi immediatamente. La medesima sanzione si applica anche per l'ingombro delle aiuole con qualsiasi oggetto. Per il transito e la sosta dei veicoli in orario di Fiera, fuori dalle concessioni assegnate, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada per il transito e la sosta sui marciapiedi.
	8°	100,00	Mancato uso da parte del titolare della singola concessione di lampadine a basso consumo.

4. Ogni anno entro il 31 dicembre il gestore dovrà rendicontare l'attività svolta

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMAIORE E PER LA GESTIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI DA TENERSI IN LIDO DI CAMAIORE LUNGOMARE EUROPA E CAMAIORE/CAPOLUOGO CENTRO STORICO PER IL PERIODO

L'anno addì del mese di, in Camaiore, presso la residenza comunale, Piazza San Bernardino, 1

tra

il dr. nato a il nella sua qualità di Dirigente del Settore, il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta c.f.;

il sig. nato a il domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di, c.f. con sede in

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale è stato approvato l'affidamento per gli anni a delle Fiere Promozionali da tenersi 1 volta al mese in Lido di Camaiore, Lungomare Europa e di 3 a tema in Camaiore/Capoluogo – Centro Storico – a seguito di procedura selettiva specifica, in riferimento al regolamento delle fiere promozionali da effettuarsi in Lido di Camaiore lungomare Europa e Camaiore Centro Storico;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Soggetto incaricato e durata della convenzione

1. I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante della presente convenzione;
2. Il Comune di Camaiore, nella persona del Dirigente del Settore IV, demanda e accolla a che a mezzo del legale rappresentante sig. accetta, l'organizzazione ogni anno di n. 3 fiere promozionali-a "tema" in Camaiore/Capoluogo – Centro Storico – il primo o terzo fine settimana del mese nel quale non vengono svolte altre fiere in Camaiore/Capoluogo, e delle fiere promozionali da tenersi 1 volta al mese di norma il secondo sabato e domenica di ogni mese, in Lido di Camaiore Lungomare Europa .Ogni anno almeno sei delle Fiere promozionali di Lido di Camaiore dovranno essere a "tema".

Art. 2

Servizi oggetto dell'affidamento

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione è tenuto direttamente o mediante personale incaricato ad espletare i seguenti servizi:
 - a) Ricerca dei partecipanti e redazione di una graduatoria dell'edizione della fiera secondo i parametri e requisiti previsti dal codice del commercio;
 - b) Numerazione dei posteggi e assegnazione degli stessi agli operatori sulla base della graduatoria redatta con le seguenti modalità, compatibile con la planimetria presentata nella proposta – progetto:
 - apposizione di firma da parte di ogni assegnatario su apposito elenco, ordinato per numero di posteggio, in coincidenza del numero di posteggio prescelto;
 - ricevuta individuale dell'assegnazione del posteggio, in doppia copia (una deve essere consegnata all'assegnatario), contenente il numero del posteggio, le relative dimensioni, l'importo pagato dall'assegnatario, il nominativo dell'assegnatario, o suo delegato, e firma;
 - c) Trasmissione all'Amministrazione Comunale, precisamente all'Azienda Pluriservizi e al Comando P.M., di copia di tutta la documentazione di cui al punto b) attestante l'avvenuta assegnazione;

Art. 3

Promozione della fiera e degli eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione dovrà provvedere alla promozione e pubblicità della fiera nelle forme più idonee ed efficaci rendendo al contempo note le modalità operative e di partecipazione. In particolare per le fiere promozionali il soggetto incaricato dovrà divulgare le seguenti informazioni:
 - Ubicazione della fiera;
 - Periodo di svolgimento;
 - Numero dei posteggi disponibili ed eventuali specifiche merceologiche;
 - Modalità di svolgimento delle operazioni di graduatoria e del servizio in generale;
 - Realizzazione d'iniziative di animazione e di un'adeguata pubblicità.
2. Inoltre, il soggetto incaricato dell'organizzazione delle fiere promozionali dovrà procedere alla promozione e alla pubblicità, a livello comunale e sovracomunale, degli eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune, tramite le piattaforme promozionali utilizzate per dette fiere.

Art. 4

Modalità di svolgimento dei servizi

1. I servizi di cui all'art.2 sono espletati dal soggetto incaricato dell'organizzazione in piena ed ampia autonomia gestionale, nel rispetto delle leggi statali e regionali sull'esercizio del commercio, dei regolamenti comunali, delle normative che regolano i rapporti di lavoro, gli obblighi contributivi, gli aspetti di natura fiscale e tributaria, la tutela della privacy e la sicurezza.
2. Il soggetto incaricato dell'organizzazione provvede per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale, "retributivo", assicurativo e di sicurezza a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari eventualmente impiegati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dipendenze e impiegati sotto la sua esclusiva responsabilità.
3. Il soggetto incaricato dell'organizzazione dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento Comunale per il funzionamento delle fiere promozionali da tenersi in Lido di Camaiore Lungomare Europa e in Camaiore/Capoluogo.

Art. 5

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, nell'espletamento dell'attività richiesta dalla presente convenzione, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'incaricato stesso e/o dell'Amministrazione Comunale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni in convenzione e ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il soggetto incaricato dell'organizzazione, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione comunale e dei terzi e per l'intera durata dell'affidamento in gestione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo incaricato in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui in convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione Comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il soggetto incaricato possa arrecare all'Amministrazione Comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui in convenzione, anche con riferimento a servizi ed a attività aggiuntive prodotte;
3. Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambiente di esecuzione delle attività e a quelle sulle quali si eseguono, nonché tutti i danni alle cose \neq riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.
4. Il massimale della polizza assicurativa RCT/RCO ammonta ad euro: €1.000.000 (un milione);
5. La stessa deve prevedere l'obbligo per l'Assicurazione di comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale inadempimento del soggetto organizzatore in relazione a tutte le obbligazioni da quest'ultimo assunte con il contratto assicurativo.

Art. 6

Relazione finale e spese gestionali

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione, al termine semestrale delle fiere e, comunque non oltre 15 (quindici) giorni, dovrà produrre all'Amministrazione Comunale e sotto la responsabilità del legale rappresentante o presidente, una relazione dettagliata di bilancio a consuntivo, contenente, tra l'altro, il registro delle presenze in fiera, i servizi svolti, le prestazioni accessorie e collaterali, i rapporti economici, anche a titolo di rimborso spesa, intercorsi con gli operatori in fiera e l'entità degli stessi da riconnettersi anche a servizi aggiuntivi espletati.
2. L'ufficio si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto incaricato, in sede di relazione finale, anche mediante interrogazione degli operatori intervenuti e produzione della documentazione di gestione.

Art. 7

Inadempimenti e Penalità

1. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 5 è condizione essenziale, per l'Amministrazione Comunale e pertanto l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 5 darà diritto alla stessa di risolvere di diritto la presente convenzione, determinando l'impossibilità di concorrere alla organizzazione per i due bandi successivi da parte del soggetto incaricato.

2. La mancata esecuzione o la sospensione o l'interruzione dei servizi di fiera, salvo cause di forza maggiore, così come in caso di grave o ripetuto inadempimento alle obbligazioni assunte con la presente convenzione, determina la risoluzione immediata della convenzione e l'impossibilità di concorrere alla organizzazione per i due bandi successivi. In ogni caso grave inadempimento, fatti salvi altri casi, è comunque considerata la mancanza del numero di banchi previsto dall'art. 5 comma 1 per le fiere che si tengono nella frazione del Lido, che porterà all'avvio della procedura di revoca della gestione delle fiere promozionali. Ogni volta che non venga raggiunto il numero minimo dei banchi non sarà applicata la tariffa di cui all'art. 34 comma 5 del Regolamento Comunale per la disciplina e istituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. La mancata produzione nei termini della relazione di cui al comma 1 dell'art. 6 o l'accertata non identità tra la stessa e le dichiarazioni di parte, di cui al comma 2 dell'art.6 determina l'impossibilità di concorrere all'organizzazione per i due bandi successivi.
4. L'accertato mancato rispetto delle norme di legge regolanti, nel complesso, la gestione della fiera determina l'impossibilità di concorrere all'organizzazione per i due bandi successivi.
5. In caso di mancata, errata, insufficiente, parziale, ecc. compilazione della documentazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), il presidente (o legale rappresentante) del soggetto incaricato risponde in proprio e direttamente dei mancati incassi tributari.

Art. 8

Spese

1. Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico di
2. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Art. 9

Giurisdizione

Per le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del foro di Lucca.

IL COMUNE:_____

IL SOGGETTO GESTORE:_____

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sig.dopo aver letto attentamente dichiara di approvare ed accettare specificatamente gli art. 4,5, 7, 8 e 9.

IL SOGGETTO GESTORE:_____